

attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

**Art. 35 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

**Art. 36 - Rimborsi e compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

**Controllo**

**Art. 37 - Controllo diretto dei soci**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa', esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

**Art. 38 - Collegio sindacale e revisore contabile**

La nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e' obbligatoria nei casi di legge.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una societa' di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, il controllo contabile potra' essere affidato ad un revisore contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla societa' a responsabilita' limitata.



**Scioglimento liquidazione devoluzione**

**Art. 39 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 40 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

in originale firmato:

FABIO ANGELO FORASACCO

SERGIO LUONI NOTAIO

\*\*\*\*\*

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me Notaio in data



I soci Cooperatori possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

#### **Amministrazione**

##### **Art. 30 - Forme di amministrazione**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

##### **Art. 31 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

##### **Art. 32 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

##### **Art. 33 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

##### **Art. 34 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri

prevalente;

§ alle altre riserve statutarie e volontarie.

**Art. 24 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci lavoratori proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto determinato da apposito regolamento e fermi restando i limiti inderogabilmente previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**TITOLO V**

**Decisioni dei soci - Assemblea**

**Art. 25 - Modalita' di assunzione delle decisioni**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

**Art. 26 - Convocazione**

L'assemblea e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potra' contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potra' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune in cui si e' posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, tra loro



collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore unico, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative**

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno un voto qualunque sia il valore nominale della quota.

Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti e' scato intrapreso il procedimento di esclusione.

**Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea**

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ne' superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite fra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.

**Art. 20 - Prevalenza della mutualita'**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.

Pertanto:

- a) e' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' vietato di remunerare gli strumenti finanziari, ove lo statuto dovesse prevederne l'emissione, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 21 - Capitale sociale**

Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio puo' avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote sono indivisibili.

**Art. 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformita' alla legge.

**Art. 23 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualita' prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, ove ne fosse statutariamente prevista l'emissione, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualita'.

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

**Art. 16 - Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

**Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) eventuali dividendi maturati e non riscossi.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potra' deliberare una dilazione del pagamento, in piu' rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

**Art. 18 - Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV**

**Patrimonio e mutualita'**

**Art. 19 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

#### **Art. 13 - Acquisto di quote proprie**

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Scioglimento del rapporto sociale**

##### **Art. 14 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- \* dal presente statuto
- \* dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- \* dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro o dell'attività di volontariato presso la Cooperativa
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente o la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

##### **Art. 15 - Esclusione**

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono in concorrenza con l'impresa esercitata dalla Cooperativa;

#### **Art. 13 - Acquisto di quote proprie**

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Scioglimento del rapporto sociale**

##### **Art. 14 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- \* dal presente statuto
- \* dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- \* dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro o dell'attività di volontariato presso la Cooperativa
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente o la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

##### **Art. 15 - Esclusione**

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono in concorrenza con l'impresa esercitata dalla Cooperativa;

parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 7 - Normativa applicabile**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative e, anche con riferimento alla posizione del socio lavoratore, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

### **TITOLO III**

#### **Soci Cooperatori**

##### **Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Puo' essere compreso tra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalita' attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacita' di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

b) soci volontari che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Possono essere soci volontari le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' che

per la loro professionalita' e capacita' acquisite siano in grado di supportare concretamente l'attivita' svolta dalla cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attivita' tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attivita', sono in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

##### **Art. 9 - Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la categoria di socio cui chiede di aderire.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera

Allegato "B" dell'atto rep.n.371/186

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

La cooperativa e' denominata

**" PROGETTO '98 cooperativa sociale "**

**Art. 2 - Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

**Art. 3 - Durata**

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2030.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

**TITOLO II**

**SCOPO E OGGETTO, NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 4 - Scopo e attivita' mutualistica**

La Cooperativa, conformemente all'art.1, comma 1 lett. a) della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

In particolare la Cooperativa operando prevalentemente, ma non esclusivamente, nella Provincia di Varese, senza discriminazioni di sesso e razza si rivolge in via prioritaria a persone portatrici di handicap lieve o medio - grave, soggetti con disturbi e difficolta' nell'apprendimento, disabili post-traumatici, soggetti psichiatrici, tossicodipendenti in percorso terapeutico, extracomunitari in situazione o a grave rischio di emarginazione sociale, persone affette da malattie terminali, minori a rischio di emarginazione e non, anziani autosufficienti e non, ex detenuti o detenuti in semiliberta'.

La Cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente alla instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.



**Art. 5 - Oggetto**

Considerata l'attivita' mutualistica della Societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attivita' socio-sanitarie e/o educative:

\* attivita' e servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da effettuarsi tanto presso la famiglia quanto presso altre strutture;

\* attivita' e servizi educativi e/o formativi organizzando spazi e ambienti per l'apprendimento e il miglioramento di capacita' e abilita' nonche' per l'affermazione e la promozione delle risorse personali che consentano l'integrazione sociale;

\* attivita' e servizi di prevenzione delle condizioni che portano a situazioni di disagio, disadattamento ed esclusione sociale;

\* attivita' e servizi di cura intesi come supporto utile a reintegrare le condizioni di autonomia e autosufficienza della persona nel suo contesto;

\* attivita', servizi e centri riabilitativi;

\* centri diurni di accoglienza e socializzazione;

\* attivita' e servizi di assistenza e sostegno.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di imprese, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' inoltre, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La Cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la

Allegato 'A' all'atto rep.n. 371/186

**ELENCO SOCI**

portatori ciascuno di una quota di capitale pari a euro 25,82 (venticinque virgola ottanta due)

**SOCI LAVORATORI**

MAZZETTO NORMA residente in Travedona-Monate, via S. Quasimodo n.30

COLOMBANI PAOLO residente in Cesano Maderno, via Valgardena n.29

DEL FIO CRISTINA residente in Somma Lombardo, via Binaghi n.7

GORNATI SARA residente in Casorezzo, via Parabiago n.13

MICHELINI RITA residente in Somma Lombardo, via Colombo n.14

FANTON CARLO residente in Samarate, via Milano n.226

**SOCI VOLONTARI**

FOSSA ACHILLE residente in Gallarate, via Wagner n.1

MAZZETTO GIUDITTA residente in Gallarate, via Wagner n.1

DI CARLO MARIA GIOVANNA residente in Marate, via Mincio n.119

FORASACCO FABIO residente in Busto Arsizio, via Siracusa n.5

NISOLI GABRIELLA residente in Gallarate, via Stelvio n.55

Fabio Angelo Forasacco

Sup. Amm. 

state nominato alcun organo di controllo; illustra quindi all'assemblea le ragioni che consigliano di prevedere che la cooperativa sia disciplinata - ove compatibile - dalle norme previste dal Codice Civile in materia di responsabilita' limitata, e conseguentemente di adottare un nuovo testo di statuto sociale contenente tutte le modifiche ed adeguamenti rivelatisi necessari o quanto meno opportuni anche alla luce della nuova normativa in materia di diritto societario entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, nonche', tra l'altro, una riformulazione e puntualizzazione dello scopo sociale e dell'oggetto sociale, e la fissazione al 31 dicembre 2030 della durata della societa'.

In proposito, il Presidente inizia a dare lettura del nuovo testo di statuto ai presenti, i quali lo dispensano dal farlo dichiarando di averne gia' preso visione e conoscenza in precedenza.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimita'

----- DELIBERA -----

\*\*\* Di prevedere che la cooperativa sia disciplinata - ove compatibile - dalle norme previste dal Codice Civile in materia di responsabilita' limitata, e quindi di approvare un nuovo testo di statuto sociale contenente tutte le modifiche ed adeguamenti rivelatisi necessari o quanto meno opportuni anche alla luce della nuova normativa in materia di diritto societario entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, nonche', tra l'altro, una riformulazione e puntualizzazione dello scopo sociale e dell'oggetto

societa', e la fissazione al 31 dicembre 2030 della durata della societa', statuto contenente le norme di funzionamento della societa' che, anche ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile, richiamato dall'articolo 2545 novies Codice Civile, previa sottoscrizione del componente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 'B'.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trenta.

Di questo atto e degli allegati io Notaio ho dato lettura in presenza dell'assemblea al componente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, questo atto consta di un foglio di cui occupa intere tre facciate e fin qui della quarta.

IN ORIGINALE FIRMATO: -----

FABIO ANGELO FORASACCO -----

SERGIO LUONI NOTAIO -----

107

108

109

Repertorio n. 371

Raccolta n. 186

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti quarantacinque,

In Gallarate, nello studio in Piazza Garibaldi 8.

Avanti a me Dottor Sergio Luoni, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi rinunziato con il mio consenso il comparente, avente i requisiti di legge, come mi conferma

e' comparso il signor:

**FORASACCO FABIO ANGELO**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 29 settembre 1971, ed ivi residente in via Siracusa n. 5, impiegato, della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' -----

" **PROGETTO'98 - Societa' Cooperativa Sociale** -----

**a Responsabilita' Limitata "** -----

con sede in Gallarate (VA), Via Wagner n. 1, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 259774, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02468160128, iscritta nel Registro Prefettizio di Varese al numero 403 sezione VII cooperative miste e al numero 79 sezione VIII cooperative sociali, -----  
mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predet-

LAINATI - LUONI - TOSI  
STUDIO NOTAI ASSOCIATI  
Gallarate I. 0331 - 776172  
Milano I. 0331 - 792840

REGISTRATO  
A MILANO 2  
Il 29 MARZO 2005  
al N. 2716, serie 1  
Esatti € 129,72



ta societa' qui riuniti in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente -----

ORDINE DEL GIORNO -----

- decisioni inerenti alla nuova normativa in materia di diritto societario ed adozione di un nuovo testo di statuto sociale. -----

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue: -----

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il comparente signor FORASACCO FABIO ANGELO il quale, su nomina dell'assemblea stessa, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara: -----

- che sono presenti in proprio tutti i soci della societa', come risulta dall'elenco che, controfirmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- che e' presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone, oltre che del comparente quale Presidente, anche dei signori COLOMBANI PAOLO e MAZZETTO NORMA. -----

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attendendo che la presente assemblea e' validamente costituita pur in mancanza di formale convocazione, trattandosi di assemblea totalitaria, e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno. -----

Tutto cio' constatato, il Presidente informa preliminarmente l'assemblea che ad oggi la cooperativa non ha provveduto ad alcun adeguamento ai sensi del Decreto Legislativo n.6/2003 e che non e'